

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 25/2012

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato che sabato 28 aprile 2012, presso il Centro Congressi Stazione Marittima, avrà luogo l'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali;
tenuto conto dell'istanza presentata in data 8 marzo 2012 dalla Società Assicurazioni Generali S.p.A., organizzatrice dell'evento, tesa ad ottenere lo sgombero dell'area demaniale marittima del Piazzale Marinai d'Italia, antistante l'ingresso principale della Stazione Marittima, per agevolare l'accesso, il transito e la fermata ai veicoli al seguito dei partecipanti all'Assemblea degli Azionisti delle Assicurazioni Generali;
considerate le esigenze logistiche connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive citate in premessa;
ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;
sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 19 aprile 2012;
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
visti il D.lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;
vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;
vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;
visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nell'area demaniale marittima del Piazzale Marinai d'Italia, indicativamente evidenziate in nero nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 20.00 del 27 aprile 2012 alle ore 08.00 del 28 aprile 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del 28 aprile 2012, il divieto d'accesso veicolare (transito, fermata e sosta con rimozione).

1.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso il transito e la fermata ai veicoli al seguito dei partecipanti all'Assemblea delle Assicurazioni Generali, autorizzati dall'organizzazione.

1.2 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:

- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati,
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso,
- ai veicoli della Società Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. o dalla stessa autorizzati,
- ai veicoli operativi di servizio connessi allo svolgimento delle indispensabili operazioni portuali.

1.3 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso e il transito ai mezzi diretti/provenienti al/dal comprensorio del Molo Bersaglieri.

Art. 2 – Nell'area demaniale marittima del Piazzale Marinai d'Italia, indicativamente evidenziate in tratteggio nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area in questione, sono istituiti:

- a) dalle ore 20.00 del 27 aprile 2012 alle ore 08.00 del 28 aprile 2012, i divieti di transito, fermata e sosta veicolare con rimozione;
- b) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del 28 aprile 2012, il divieto d'accesso veicolare transito, fermata e sosta con rimozione.

2.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti l'accesso il transito, la fermata e la sosta al mezzo "open bus" della Roma Sightseeing Open S.r.l. adibito a servizio turistico stagionale.

Art. 3 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

3.1 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, come indicato negli Artt. 1 e 2 lettere a), esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

3.2 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti di cui all'Artt. 1 e 2 lettere b), sollevando l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;

3.3 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale della Società organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

3.4 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

3.5 – osservare le prescrizioni indicate dall'Autorità Portuale con specifica nota di disponibilità allo svolgimento delle attività richieste e relativa Autorizzazione;

3.6 – coordinarsi direttamente con la Società Trieste Terminal Passeggeri – concessionario degli stalli di sosta a pagamento presso l'area stessa - per l'attuazione del presente provvedimento ordinatorio, nonché per le modalità di utilizzo degli stalli stessi durante il periodo di attività della Società sopraccitata;

3.7 – riportare allo stato pristino, al termine dell'utilizzo, l'area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li 24 APR. 2012

Allegata: n.1 Planimetria

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
L. 11/12/2011
IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

